



COMUNE DI IMPRUNETA  
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

## CONSIGLIO COMUNALE

### N. 24 del registro delle deliberazioni del 29/03/2023.

Adunanza ordinaria – seduta pubblica.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI PER ADEGUAMENTO ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022 - PRESA D'ATTO DELLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

L'anno duemilaventitre e questo giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 15:08 in Impruneta, nella Sala delle adunanze della sede comunale, sita in Piazza Buondelmonti n. 41, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza Il Presidente del Consiglio **Paolo Magnelli**.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto, risultano:

			Presente	Assente
1	CALAMANDREI ALESSIO	Consigliere	x	
2	ARAMINI MATTEO	Consigliere	x	
3	CIONI LAURA	Consigliere	x	
4	LEPRI LUCILLA	Consigliere	x	
5	CAPPELLETTI ANGELA	Consigliere	x	
6	CORSANI JONATHAN	Consigliere		x
7	MERENDA SABRINA	Consigliere	x	
8	CANUTI MARCO	Consigliere	x	
9	MAGNELLI PAOLO	Presidente del Consiglio	x	
10	MENICACCI GIANNI	Consigliere		x
11	GIUSEPPONI STEFANIA	Consigliere	x	
12	GIOVANNINI ALESSANDRO	Consigliere	x	
13	FRANCHI GABRIELE	Vice Presidente del Consiglio	x	
14	ZOPPINI MATTEO	Consigliere	x	
15	INNOCENTI CHIARA	Consigliere	x	
16	MAURRI FLAVIA	Consigliere	x	
17	VITI ROBERTO	Consigliere	x	
			15	2

Sono presenti gli Assessori esterni: **Luca Binazzi, Lorenzo Vallerini**

Partecipa Il Segretario Generale **Samantha Arcangeli**, incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori: **CIONI LAURA, CAPPELLETTI ANGELA, MAURRI FLAVIA**



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 1 della Legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (nel prosieguo ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;
- la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
  - “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”” (lett. f);
  - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio 3 integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
  - “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);

### CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- l'articolo 1, commi 738 e 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 e i successivi concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina delle componenti IMU e TASI, ferme restando le disposizioni in merito alla TARI;
- 

### RICHIAMATI:

- l'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con



**COMUNE DI IMPRUNETA**  
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel prosieguo TUEL) che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi (articolo 42), fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali (articolo 149) e stabilisce il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo (articolo 151, primo comma);
- l'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per cui “ Gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato in ultimo con deliberazione di Consiglio n. 43 del 31/05/2022, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

**TENUTO CONTO** che nell'ambito territoriale del Comune di Impruneta è operativo l'EGATO denominato ATO Toscana Centro;

**PRESO ATTO CHE** il comma 691 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tassa sui rifiuti TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**CONSIDERATO** che ALIA Servizi Ambientali SpA è il concessionario affidatario del servizio del ciclo integrato dei rifiuti per ATO Toscana Centro ed effettua le attività di back office di gestione tariffe e rapporto con gli utenti per conto del Comune di Impruneta, in ragione del servizio accessorio n. 18 (CARC) del Contratto di Servizio sottoscritto con ATO Toscana Centro in data 31/08/2017, ad esito della specifica gara europea ad evidenza pubblica per l'individuazione del Gestore di Ambito;

**VISTA** la Delibera ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif, avente ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

**VISTO**, in particolare, l'allegato A della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 2.1 dell'allegato alla suddetta delibera stabilisce che “sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei



- rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo”;
- il comma 2.2 del TQRIF precisa che “Qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano:
    - a) al gestore delle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all’attivazione, variazione e cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l’utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V;
    - b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X”;
  - il comma 2.4 del TQRIF, stabilisce che “in deroga al precedente comma 2.2, lettera a), l’Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l’utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il Gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”;
  - l’art. 3 del TQRIF prevede che “Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.”;

PRESO ATTO CHE il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ha previsto quindi l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in attuazione dell’obiettivo di “far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”;

DATO ATTO CHE l’Ente Territorialmente Competente (ETC) individuato dal TQRIF è rappresentato, nel nostro ambito territoriale, da ATO Toscana Centro e che, pertanto, l’obbligo di cui all’art. 3 compete a quest’ultima Autorità;

CONSIDERATO CHE ARERA ha definito quattro Schemi regolatori con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo schema regolatorio di appartenenza individuato dall’Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;



COMUNE DI IMPRUNETA  
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro n. 49 del 28.03.2022 avente ad oggetto “Art. 3 della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF. Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti. Individuazione dello schema regolatorio delle gestioni presenti nell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro.”;

VISTA la Deliberazione assembleare di ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022 con cui è stata approvata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevista dal TQRIF;

VISTO che il Servizio Ambiente e Patrimonio ha pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” la “Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani” in data 9/12/2022;

RITENUTO opportuno prendere atto della Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, così come approvata dall’assemblea di ATO Toscana Centro nella seduta del 30/09/2022, allegato A alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di modificare, per garantire il coordinamento con le disposizioni previste dal TQRIF e dalla Carta della Qualità adottata da ATO Toscana Centro, il vigente Regolamento comunale di disciplina della TARI;

TENUTO CONTO CHE le modifiche regolamentari attengono essenzialmente i seguenti punti:

- la scelta per l’adesione al servizio privato di raccolta dei rifiuti che è vincolante non più per cinque ma per due anni;
- modifica dei termini e delle modalità di presentazione della dichiarazione dell’utente/contribuente;
- regolamentazione per l’utenza domestica di eventuali ulteriori dilazioni delle singole rate annualmente stabilite dal Comune, degli avvisi bonari Tari;

CONSIDERATO CHE le modifiche e il testo del Regolamento TARI come modificato, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, sono riportati in dettaglio, rispettivamente, nell’allegato A (Regolamento vigente con evidenziate le modifiche da apportare) e nell’allegato B (Regolamento modificato), che costituiscono parti integranti della presente deliberazione;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 211, in particolare:

- l’articolo 15: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.. (...).”;
- l’articolo 15-ter: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico



di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la D.C.C. n. 112 del 29/12/2022, contenente l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 e s.m.i.

Vista la D.G.C. n. 13 del 14/02/2023, contenente l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell' Art. 49 del D. Lgs. 267/2000, qui allegato.

Acquisito il parere del Revisore unico dei conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato;

Nel corso della discussione interviene l'Assessore Binazzi che illustra l'atto ed escono i Consiglieri Aramini e Zoppini.

Il Presidente pone in votazione in forma palese la deliberazione, con il seguente esito:

presenti	n. 13
votanti	n. 8
favorevoli	n. 8
contrari	n. 0
astenuti	n. 5 (Franchi, Giovannini, Innocenti, Maurri, Viti)

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto della Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 3 del TQRIF di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, approvata da ATO Toscana Centro con Deliberazione assembleare n. 18 del 30/09/2022, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente in data 9/12/2022;
3. di approvare le modifiche apportate al Regolamento della disciplina della TARI, come dettagliato nell'allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il Regolamento della disciplina della TARI, così modificato, allegato 2 alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 e risulta coerente con la Carta della Qualità approvata da ATO Toscana Centro e



COMUNE DI IMPRUNETA  
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

con il TQRIF, di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022, per garantire agli utenti, sin dalla fase di avvio della regolazione, certezza, facilità di accesso e un'adeguata conoscenza alle informazioni e agli obblighi dei soggetti (Gestore, Comune e Autorità) coinvolti nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

5. di disporre la pubblicazione del Regolamento TARI come modificato sul sito istituzionale dell'Ente;
6. di trasmettere al Gestore del servizio Alia Servizi Ambientali Spa il Regolamento TARI modificato per la pubblicazione sul proprio sito internet;
7. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

Il Presidente pone in votazione in forma palese l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, con il seguente esito:

presenti	n. 13
votanti	n. 8
favorevoli	n. 8
contrari	n. 0
astenuiti	n. 5 (Franchi, Giovannini, Innocenti, Maurri, Viti)

Non avendo riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE DI IMPRUNETA  
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Paolo Magnelli

Il Segretario Generale

Samantha Arcangeli